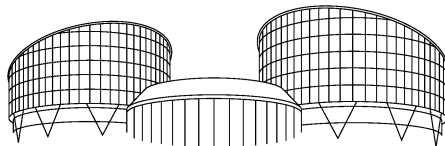


Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

**CAUSA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI
c. ITALIA**

(Ricorsi nn. 32539/18 e altri 7 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

11 dicembre 2025

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Frédéric Krenc, *Presidente*,

Raffaele Sabato,

Alain Chablais, *giudici*,

e Liv Tigerstedt, *cancelliere aggiunto di Sezione*,

visti i ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") dalle società ricorrenti elencate nella tabella allegata ("le società ricorrenti") nelle varie date ivi indicate;

vista la decisione di comunicare al Governo italiano ("il Governo"), rappresentato dal suo agente, sig. L. D'Ascia, le doglianze concernenti l'articolo 8 della Convenzione, considerato singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 13 della medesima, e l'articolo 6 della Convenzione e di dichiarare irricevibile per il resto il ricorso n. 32539/18;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 20 novembre 2025,

pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:

OGGETTO DELLA CAUSA

1. I ricorsi sono del tipo esaminato nella causa *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia* (nn. 36617/18 e altri 12, 6 febbraio 2025) e concernono l'accesso e l'ispezione dei locali aziendali, delle sedi legali o dei locali utilizzati per le attività professionali delle società ricorrenti e l'esame e la copia delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell'altra documentazione contabile obbligatoria, nonché di numerosi documenti di diverso tipo rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale (i dettagli figurano nella tabella allegata). Le contestate misure sono state adottate da funzionari/ufficiali o agenti dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza al fine di valutare se le società ricorrenti avessero rispettato i loro obblighi fiscali.

2. I pertinenti dettagli delle procedure interne relative a ciascun ricorso figurano nella tabella allegata.

3. Le società ricorrenti lamentano l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità interne dalla legislazione nazionale e l'assenza di sufficienti garanzie procedurali idonee a proteggerle da abusi o arbitrarietà nonché, in particolare, l'assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale o indipendente *ex ante* e/o *ex post* delle misure contestate. Hanno invocato l'articolo 8 della Convenzione, considerato singolarmente e in combinato disposto con l'articolo 13 della stessa, e nel ricorso n. 32539/18 anche l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

4. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

5. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, ritiene che le suddette doglianze (si veda il paragrafo 3 *supra*) debbano essere esaminate soltanto ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si veda *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018).

6. Il Governo ha osservato che le società ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non avevano impugnato le misure in questione dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili. La Corte ha già chiarito nella sentenza *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (sopra citata, §§ 137-38) che il quadro giuridico interno non fornisce garanzie procedurali sufficienti, in particolare nella misura in cui le misure contestate non sono soggette a un effettivo controllo giurisdizionale *ex post* della loro legittimità, necessità e proporzionalità. Alla luce di quanto sopra esposto l'eccezione preliminare del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni deve essere rigettata.

7. La Corte osserva inoltre che le doglianze non sono manifestamente infondate né incorrono negli altri motivi di irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.

8. I principi generali riguardanti l'accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestro di documenti dai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento fiscale sono stati riepilogati dalla Corte nella sentenza *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (sopra citata, §§ 95-141).

9. La Corte in tale causa ha trattato, in particolare, l'accesso e l'ispezione dei locali aziendali da parte di ufficiali/funzionari o agenti della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle entrate, nonché l'esame, la copia e il sequestro delle scritture contabili, dei libri sociali, delle fatture e dell'altra documentazione contabile obbligatoria, nonché di numerosi documenti di diverso tipo rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale eseguiti in virtù della medesima legislazione applicata alle cause in esame, ovvero l'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e/o l'articolo 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. n. 600. La Corte ha chiarito che le misure in contestazione benché non fossero equivalenti a un'operazione di perquisizione e sequestro, costituivano un'ingerenza nel diritto al rispetto del "domicilio" e della "corrispondenza" (*ibid.*, §§ 77-79) e che il quadro

giuridico italiano concedeva alle autorità interne un potere discrezionale illimitato per quanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure in contestazione, che l'ambito di applicazione delle stesse (*ibid.*, § 139). Al contempo la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico dato non fornisse garanzie procedurali sufficienti, in quanto le misure contestate benché suscettibili di essere sottoposte ad alcune forme di controllo giurisdizionale, non erano soggette a un controllo adeguato. Il quadro giuridico interno, pertanto, non forniva alle società ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi della Convenzione (*ibid.*, §§ 121-36).

10. Quanto alle circostanze e alle condizioni nelle quali le autorità interne avevano attuato la misura contestata (si veda *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri*, sopra citata, §§ 107-15), sebbene tutte le ispezioni di cui ai presenti ricorsi, ad eccezione del ricorso n. 32539/18, fossero state eseguite dopo l'emanazione della circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate datata 7 maggio 2021 – che forniva alcune linee-guida operative e criteri di selezione (*ibid.*, §§ 58 e 111) – la Corte ha già chiarito che, in assenza di informazioni pubbliche trasparenti su quali locali commerciali sono ispezionati nel tempo, non si può ritenere che tali linee-guida non vincolanti siano sufficienti a delimitare la portata del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità (*ibid.*, §§ 112-13). A tale proposito, risulta dai fatti riportati nella tabella allegata che la maggior parte delle autorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte un riferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificassero le misure. Inoltre, nel caso di un ricorso (n. 33570/22) le ispezioni hanno avuto luogo oltre due anni dopo il rilascio dell'autorizzazione.

11. Quanto all'oggetto e alla portata della misura contestata (*ibid.*, §§ 116-20), nella maggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l'accesso a tutti i documenti e alle prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscali delle società ricorrenti in vari anni, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni effettuate nei loro locali (si vedano i dettagli riportati nella tabella allegata).

12. Come già concluso sopra (si veda il paragrafo 6), per i motivi indicati nella sentenza *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri* (sopra citata, §§ 128-29 relativamente ai giudici tributari e §§ 133-34 relativamente ai giudici civili) non si possono ritenere i reclami *ex post* dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali civili rimedi effettivi, essi non sono pertanto vie di ricorso che occorre esaurire. Il Governo non ha indicato nuove leggi interne o decisioni che mettano in discussione tali conclusioni.

13. Tenuto conto delle conclusioni di cui sopra, la Corte conclude che nelle presenti circostanze non si può affermare che l'ingerenza in questione fosse “prevista dalla legge” come prescritto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione.

14. Vi è stata conseguentemente violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

15. Le società ricorrenti hanno chiesto alla Corte di accordare somme determinate in via equitativa per il danno non patrimoniale che hanno subito a causa delle violazioni.

16. Il Governo ha sostenuto che la richiesta era infondata.

17. La Corte, deliberando in via equitativa, accorda a ciascuna società ricorrente la somma di 3.200 euro (EUR) per il danno non patrimoniale subito a causa della violazione dell'articolo 8 della Convenzione, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

18. Le società ricorrenti non hanno presentato richiesta di spese. Conseguentemente la Corte non accorda alcuna somma a tale titolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* ricevibili i ricorsi;
3. *Ritiene* che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. *Ritiene*

che lo Stato convenuto debba versare a ciascuna società ricorrente la somma di EUR 3.200 (tremiladuecento euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, entro tre mesi, per il danno non patrimoniale;

- (a) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 11 dicembre 2025, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Liv Tigerstedt
Cancelliere aggiunto

Frédéric Krenc
Presidente

APPENDICE

Elenco delle cause:

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
1.	32539/18 Agrisud 2014 S.r.l. semplificata c. Italia 03/07/2018	AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA 2014 Cerignola Italiana	Cristiano STASI Foggia	25/01/2018 Capo della Guardia di finanza di Cerignola	Controllo del rispetto da parte della società ricorrente dei suoi obblighi fiscali nel periodo compreso tra il 01/10/2014 e il 25/01/2018.	25/01/2018	Di fronte alla richiesta di presentare i pertinenti documenti contabili, il rappresentante legale della società ricorrente ha spiegato che i documenti erano conservati presso l'ufficio del consulente della società e ha dichiarato che sarebbero stati presentati alla Guardia di Finanza in un momento successivo. A tale scopo è stata fissata la data del 01/02/2018. In assenza della documentazione richiesta la Guardia di Finanza ha effettuato un'ispezione, eseguendo copie di altri documenti non concernenti la società ricorrente (ovvero di fatture emesse da un'altra società che aveva lo stesso rappresentante legale e la cui

SENTENZA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
							sede legale era ubicata presso il domicilio di tale rappresentante).
2.	30025/22 Bigas S.r.l. c. Italia 09/06/2022	BIGAS S.R.L. 2015 Manfredonia Italiana	Cristiano STASI Foggia	23/02/2022 Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Foggia	Controllo del rispetto da parte della società ricorrente degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) intracomunitaria negli anni 2019 e 2020. I controlli potevano essere estesi ad altri periodi fiscali in caso di insorgenza di "situazioni di particolare rilievo fiscale".	25/02/2022	I locali aziendali erano ubicati nello stesso luogo in cui si trovava l'ufficio del consulente tributario, che aveva prodotto una copia elettronica delle scritture contabili, dei libri sociali e delle fatture pertinenti. La documentazione di trasporto e bancaria concernente transazioni intracomunitarie doveva essere presentata in un momento successivo.
3.	33570/22 Materassificio picentino di Fabio D'Elia & C. S.n.c. c. Italia 24/06/2022	MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D'ELIA & C. S.N.C. 1987 Giffone Valle Piana Italiana	Cristiano STASI Foggia	14/01/2020 Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Salerno	Accertamento fiscale generale relativo al 2016, nonché "controllo formale" relativo agli anni successivi fino alla data di accesso fissato per il 15/01/2020. La società è stata inserita nel piano annuale delle verifiche dell'Agenzia delle Entrate di Salerno a seguito di una selezione effettuata da tale	L'accesso degli agenti ai locali era avvenuto in sette diverse date comprese tra il 12/04/2022 e il 28/04/2022	Gli agenti hanno ispezionato tutta la documentazione pertinente ai fini dell'accertamento fiscale relativo all'anno fiscale 2016. In particolare i verbali dell'operazione mostrano che gli agenti hanno chiesto le fatture e l'altra documentazione pertinente relativa alle transazioni intracomunitarie del periodo in questione, le scritture contabili e le evidenze contabili riguardanti i

SENTENZA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
					autorità in relazione all'anno fiscale 2016, basata su "criteri investigativi obiettivi e indicatori di rischio sviluppati con l'ausilio delle applicazioni utilizzate dall'Ufficio", con particolare riferimento al reddito dichiarato per l'anno in esame messo a confronto con il reddito medio del settore.		rapporti di affari con altre società fino alla data dell'ultima iscrizione contabile. Gli agenti hanno esaminato tale documentazione nei locali della società ricorrente e hanno riscontrato diverse violazioni fiscali.
4.	35307/22 E.C.S. S.r.l. c. Italia 06/07/2022	E.C.S. S.R.L. 2006 Manfredonia Italiana	Cristiano STASI Foggia	17/03/2022 Capo della Guardia di finanza di Manfredonia Autorizzazione non prodotta al momento dell'accesso ma notificata il 21/03/2022	Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022. Al momento dell'accesso, alla società ricorrente era stato comunicato che il fine della misura era di ottenere "elementi specifici concernenti i rapporti di affari con un'altra società". Tale società apparteneva al fratello del rappresentante legale della società ricorrente ed era stata anche essa	17/03/2022	Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle transazioni con un'altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo.

SENTENZA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
					sottoposta a verifica (si veda il ricorso n. 35590/22 <i>infra</i>).		
5.	35484/22 S.C.M. S.r.l. c. Italia 06/07/2022	S.C.M. S.R.L. 2006 Manfredonia Italiana	Cristiano STASI Foggia	17/03/2022 Capo della Guardia di finanza di Manfredonia Autorizzazione non prodotta al momento dell'accesso ma notificata il 21/03/2022	Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022. Al momento dell'accesso, alla società ricorrente era stato comunicato che il fine della misura era di ottenere “ elementi specifici concernenti i rapporti di affari con un'altra società”. Tale società apparteneva al rappresentante legale della società ricorrente ed era stata anche essa sottoposta a verifica (si veda il ricorso n. 35590/22 <i>infra</i>).	17/03/2022	Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle transazioni con un'altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo.
6.	35590/22 S. & V. S.r.l. c. Italia 06/07/2022	S. & V. S.R.L. 2002 Manfredonia Italiana	Cristiano STASI Foggia	17/03/2022 Capo della Guardia di finanza di Manfredonia	Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 - 2022.	17/03/2022	Scritture contabili, libri sociali e fatture. La società ricorrente ha prodotto parte dei documenti e gli agenti hanno copiato i documenti in formato elettronico.

SENTENZA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
7.	35888/22 F.P.S. S.r.l. c. Italia 06/07/2022	F.P.S. S.R.L. 2001 Manfredonia Italiana	Cristiano STASI Foggia	17/03/2022 Capo della Guardia di finanza di Manfredonia Autorizzazione non prodotta al momento dell'accesso ma notificata il 21/03/2022	Accertamento fiscale generale relativo agli anni 2016 -2022. Al momento dell'accesso, alla società ricorrente era stato comunicato che il fine della misura era di ottenere “ elementi specifici concernenti i rapporti di affari con un'altra società”. Tale società apparteneva al fratello del rappresentante legale della società ricorrente ed era stata anche essa sottoposta a verifica (si veda il ricorso n. 35590/22 <i>supra</i>).	17/03/2022	Alla società ricorrente è stato chiesto di fornire le scritture contabili, gli estratti conto bancari relativi alle sue transazioni con un'altra società e ogni altro documento pertinente relativo ai metodi di pagamento. Il rappresentante legale si è riservato il diritto di presentare la documentazione in un momento successivo.
8.	37054/22 Alidaunia S.r.l. c. Italia 21/07/2022	ALIDAUNIA S.R.L. 1976 Foggia Italiana	Cristiano STASI Foggia	23/06/2022 Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Foggia	Controllo del rispetto degli obblighi fiscali relativi all'anno 2019 e, in relazione all'anno corrente, controllo della regolarità delle scritture contabili e di ogni altro pertinente “elemento di più ampio interesse fiscale”, e specialmente del rispetto	28/06/2022	Scritture contabili, libri sociali, estratti conto bancari e contratti pertinenti presentati dalla società ricorrente in formato elettronico.

SENTENZA AGRISUD 2014 S.R.L. SEMPLIFICATA E ALTRI c. ITALIA

N.	Ricorso n. Denominazione della causa Data di deposito	Denominazione della società ricorrente Data di registrazione Sede Nazionalità	Nominativo del rappresentante Sede	Data e autorità che autorizza la verifica	Giustificazione e portata della misura	Data di accesso ai locali	Prove raccolte
					della legislazione fiscale in materia di “costo del lavoro”. Motivi che giustificano la misura: Esiguità del reddito dichiarato Corposo credito IVA; Assenza di accertamenti fiscali nei precedenti cinque anni.		